



# COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

All. n. 1 Delibera n. 2/2020

## AVVISO

### L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.09.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo;
- con D.P.R. in data 28 ottobre 2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente in persona della Dott.ssa Fabiola Gallo;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente deve avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina avvenuta formalmente in data 10.11.2020;

#### VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

#### CONSIDERATO

che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art.254, comma 2, del D.Lgs.267/2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2019, mediante l'affissione all'Albo Pretorio ed a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, del relativo importo ed eventuali cause di prelazione

#### INVITA

Chiunque ritenga di vantare un diritto di credito nei confronti del Comune di Poggio Nativo per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019 (art. 252, co.4, del D. Lgs. n. 267/2000) a presentare **istanza di ammissione alla massa passiva, in carta libera, indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Poggio Nativo**- Viale Roma, 15- 02030 Poggio Nativo (Ri), di cui si allega fac-simile scaricabile dal sito internet ([www.comune.poggionativo.ri.it](http://www.comune.poggionativo.ri.it)) direttamente:

- al protocollo generale del Comune di Poggio Nativo, in orario d' ufficio;
- a mezzo raccomandata;
- via posta elettronica certificata (PEC) da inviare all'indirizzo: [comune@pec.comune.poggionativo.ri.it](mailto:comune@pec.comune.poggionativo.ri.it).

Tale istanza deve essere presentata entro il **termine perentorio di sessanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Poggio Nativo e sul sito web istituzionale, e dovrà contenere:

1. *generalità identificative del creditore, ragione sociale e relativo indirizzo;*
2. *oggetto del credito vantato nei confronti del Comune;*
3. *importo del credito;*



# COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

4. *indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;*
5. *idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;*
6. *eventuali cause di prelazione;*
7. *eventuali atti interruttivi della prescrizione.*

## SI AVVERTE CHE

### **Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg. Del D. Lgs. n. 267/2000:**

Dalla data della dichiarazione di dissesto (12.09.2020) sino all'approvazione del rendiconto di cui all' articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all' articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Poggio Nativo, 20.11.2020

Il Commissario Straordinario  
(f.to) Dott.ssa Fabiola Gallo